

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 27 co. 2 e 49 c.p.a

L'avv. **Sergio Galleano** (c.f. [REDACTED]) del foro di Milano con studio in Roma Via Flaminia 109, con numero di FAX n. 06/37500315 ed indirizzo PEC sergio.galleano@milano.pecavvocati.it, ai fini delle comunicazioni di rito, quale rappresentante e difensore, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione, della Sig.ra **PILUSO DONATELLA**, nata a [REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), residente a [REDACTED], che ha presentato ricorso in riassunzione al Tar Lazio ed, in osservanza al decreto emesso in data 20.07.2023 dalla competente autorità giudiziaria che autorizza la notifica del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 49 cpa, come di seguito indicato rende

AVVISO

I) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso
Tar Lazio – sezione III – Ricorso Rgn. 10078/2023

II) Ricorrente:

PILUSO DONATELLA

Amministrazione Intimata:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

III) Gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso

Riassunzione della causa a seguito della sentenza n. 141/23 resa dalla Corte di Appello di Torino, sezione lavoro in data 30.03.23.

"La domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'inquadramento nell'area seconda fascia retributiva F1 a partire dal 1° 10.2007 è fondata, come del resto l'ulteriore domanda volta ad ottenere la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla posizione economica superiore F2 della seconda area.

Ed infatti, il Tribunale di Ascoli Piceno, nella sentenza 297/2018, Baldassarre c/ Ministero delle Infrastrutture, dopo un'attenta disamina della identica fattispecie de qua e dei documenti allegati accoglieva totalmente il ricorso.

Il giudice di Pescara ha ritenuto correttamente che la lavoratrice avesse diritto alla retrodatazione del proprio inquadramento giuridico alla data del 1° 10.2007 sulla base dell'accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008.

Il Tribunale a tal proposito ha infatti statuito che:

«Ritiene il giudicante che la ricorrente abbia diritto alla retrodatazione all'1/10/2007, come indicato dalla procedura di progressione economica impugnata davanti al G.A., del proprio inquadramento, ottenuto con la citata sentenza del TAR n.1412/2011 sulla base dell'accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8/2/2008.

Tale retrodatazione dell'inquadramento, conseguente all'annullamento della mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori di concorso, costituisce attuazione del principio generale in forza del quale l'Amministrazione, al fine di conformarsi al giudicato, si è tenuta a riportare la decorrenza degli effetti del provvedimento di inquadramento al momento in cui gli stessi avrebbero dovuto fisiologicamente dispiegarsi.

Si impone, pertanto, la ricostruzione della carriera ai fini giuridici e la conseguente retrodatazione dell'inquadramento alla data a cui lo stesso avrebbe dovuto essere riferito se l'Amministrazione non avesse adottato il provvedimento illegittimo (conf.: Cons.Stato sez. IV n.4263/2007; TAR Lazio sez.III n.32139/2010).

Se la ricorrente fosse stata correttamente inquadrata, così come previsto dal provvedimento del febbraio 2008, avrebbe maturato l'anzianità di 2 anni nell'area seconda, fascia retributiva F1, requisito che le avrebbe permesso di concorrere per le progressioni economiche di cui al bando del 2010 e di aspirare perfino alla fascia retributiva superiore, ovvero area seconda fascia retributiva F2, stando anche al punteggio conseguito (25,9).

Ebbene, come evidenziato nel ricorso ex art. 414 c.pc. il nuovo CCNL 2006-2009 per la ex area A (ora area I), con disposizione transitoria di cui all'art. 36, ha così disposto: "In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l'accesso dall'esterno. All'onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 3 del ccnl del 16 febbraio 1999 come integrato dai successivi ccnl.

Ed infatti, per il personale dell'area A fino al ccnl 2006-2009 non era prevista alcuna differenziazione professionale e solo a seguito del nuovo contratto collettivo, che ha in parte modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree - rinominate I (ex A), II (ex B) e III (ex C), sono state previste all'interno della suddetta area diverse fasce retributive - da F1 a F3, fasce retributive che al contrario sono sempre esistite per le altre aree professionali (B e C).

La ratio della disposizione contrattuale sopra richiamata aveva, dunque, quale scopo quello di provvedere finalmente alla riqualificazione professionale del personale dell'area A, riqualificazione che negli anni passati aveva riguardato esclusivamente i lavoratori inquadrati nelle altre aree (B e C).

In forza dell'art. 36 del ccnl, con l'ipotesi di accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2007 siglato l'8.2.2008, all'art. 4, lett. b), si è convenuto sul punto quanto segue: "progressione tra la Prima e la Seconda Area ai sensi dell'art. 36 del CCNL: nella misura di euro 143.718,50 per finanzia-re, con decorrenza 1° ottobre 2007, il passaggio dalla prima area alla fascia economica F1 della seconda area del personale inquadrato nelle fasce economiche F1 ed F2 della prima area, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato A al ccnl, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con successivi atti di organizzazione, preventivamente concertati con le OO.SS."

Le parti, dunque, con la stipula dell'accordo integrativo dell'8 febbraio 2008 avevano individuato gli elementi fondamentali per dare attuazione al passaggio dalla I alla II area, ovvero, le risorse finanziarie (€ 143.718,50), la decorrenza giuridica (1 ottobre 2007) ed i requisiti in possesso del personale (previsti dal CCNL), rimandando a successivi atti di organizzazione decisi sempre con le organizzazioni sindacali esclusivamente per i criteri e le modalità di svolgimento di detto passaggio

d'area.

Pertanto, i successivi atti avrebbero dovuto indicare solo il sistema di valutazione del personale partecipante alla progressione (criteri) e l'iter che avrebbe dovuto seguire il relativo procedimento (modalità) e non modificare assolutamente la decorrenza dell'inquadramento già concordata.

Il suddetto accordo integrativo è stato sottoposto al procedimento di verifica congiunta della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 20, comma 1 - lett. e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con due distinti provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica (provv. del 20.6.2008 e del 19.9.2008 - V. docc. 3 e 4 ricorso ex art. 414 c.p.c.) veniva osservato che le progressioni tra le aree in questione (da area A ad area B) erano equiparate alle assunzioni e dunque le procedure di cui all'art. 36 del ccnl andavano assoggettate alla disciplina autorizzata di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

Pertanto, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'accordo integrativo dell'8 febbraio 2008, avrebbe potuto seguire il suo corso, a condizione che lo stesso venisse modificato con la specificazione che, ai fini dell'attivazione dell'art. 36, si provvedeva alle progressioni tra le aree nei termini indicati nei richiamati provvedimenti, ovvero, mediante le procedure di cui all'art. 35 citato.

In seguito a ciò, il Ministero dei Trasporti ha diramato in data 1° 12.2008 un comunicato al personale, precisando che "In data 1° dicembre u.s. è stato sottoscritto l'accordo ora pubblicato, nel quale è stato tra l'altro san-cito l'impegno delle parti a rivedersi per stabilire modalità e procedure per i passaggi d'area, qualora le iniziative già attivate consentano di superare i rilievi sopra descritti" ed al comunicato veniva allegato il nuovo accordo FUA 2007 contenente la precisazione suddetta.

Come riportato in atti parte appellata, veniva impugnata dinanzi al TAR la comunicazione al personale del Direttore Generale del personale del 1° 12.2008, con la quale si bloccava il processo di passaggio del personale dall'area A verso l'area B, in accoglimento dei rilievi fatti dal Dipartimento della Funzione pubblica con comunicazione del 28.6.2008, ribadito con comunicazione del 19.9.2008, nonché entrambi tali ultimi provvedimenti, contestando l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina richiamata dalla Funzione Pubblica, vale a dire, quella prevista dall'art. 35, comma 4, D. Lgs. 165/2001.

Il Tar Lazio con sentenza n. 1412 del 15.02.2011, poi passata in giudicato, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava gli atti impugnati.

A seguito di tale decisione, con l'annullamento degli atti impugnati e l'accoglimento delle richieste dei ricorrenti, venivano pertanto rimossi i vincoli posti dalla Funzione pubblica che, considerando le progressioni tra la Prima e la Seconda area come nuove assunzioni, aveva del tutto illegittimamente ritenuto di applicare alle stesse le regole vigenti per le ordinarie procedure concorsuali.

Ciò comportava il venir meno della condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo FUA 2007 siglato in data 8.2.2008 e l'attuazione dello stesso nella parte in cui venivano previsti i passaggi tra la Prima e la Seconda area ai sensi dell'art. 36 del CCNL, una volta decisi i criteri e le modalità di svolgimento delle progressioni, con la medesima decorrenza giuridica stabilita contrattualmente, ovvero, dalla data del 1° ottobre 2007.

Si osserva che lo stesso accordo stipulato in data 1° 12.2008 intervenuto a seguito dei provvedimenti della Funzione pubblica e della comunicazione del Direttore Generale del personale avvenuta in pari data, sul punto stabiliva testualmente che "Per quanto riguarda i passaggi tra le fasce del personale inquadrato nell'area A, le parti, qualora le iniziative già attivate per procedere ai passaggi dall'area A all'area B, in applicazione dell'art. 36 del contratto collettivo, consentano di superare il rilievo formulato in proposito dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, concordano di rivedersi al fine di stabilire le modalità e procedure del citato passaggio, fermo restando che le risorse da utilizzare non superano quelle già concordate per il passaggio tra le fasce".

Anche nell'accordo del 1° dicembre 2008 rimane, quindi, ferma la volontà delle parti di dare seguito a quanto statuito con l'accordo dell'8 febbraio 2008 in merito ai passaggi dall'area A all'area B con la decorrenza ivi prevista.

Pacificamente acclarata la qualifica superiore conseguita dalla signora Piluso, scopo del ricorso ex art. 414 c.p.c. è quello di far sì che l'inquadramento ottenuto a seguito dell'annullamento degli atti ostativi da parte della sentenza TAR n. 1412/2011 venga retrodato alla data del 1° 10.2007.

La giusta decorrenza giuridica dell'inquadramento come già evidenziato è infatti quella prevista nell'accordo dell'8 febbraio 2008, vale a dire, il 1° ottobre 2007 e non, come ritenuto dal Ministero, il 1° gennaio 2009.

Ne possono essere condivise le argomentazioni del Ministero, in base alle quali sarebbe stato corretto inquadrare parte appellata nell'area II, F1, a partire dal 1° gennaio 2009, perché così stabilito dal successivo accordo del 30 maggio 2011.

Ciò per una ragione di fatto e per una di diritto.

La ragione di fatto è rinvenibile nella circostanza che, all'evidenza, si è voluto escludere che i vincitori della causa al Tar potessero concorrere in situazione di parità con gli altri dipendenti e ciò del tutto ingiustificatamente, nonché in modo discriminatorio, poiché in forza degli accordi pregressi (cfr. accordo sindacale 08.02.2008), il riconoscimento della anzianità dal 1° 10.2007, avrebbe consentito loro la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla posizione economica superiore F2 della seconda fa-scia.

Lo stesso accordo, del resto, adduce a motivo della posticipazione dell'inquadramento proprio quella di far coincidere il loro passaggio alla seconda fascia con le progressioni economiche, laddove pare evidente, in-vece, la diversità delle fattispecie, una definita da uno specifico accordo del 2008 per il ricorrente e le progressioni economiche del 2008 e 2009 che riguardavano tutti i lavoratori in forza e, dunque, a maggior ragione anche l'allora ricorrente ed i suoi colleghi.

La seconda, di ordine giuridico, si rifà "alla regola iuris dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, escludendo che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141)" (Cass. civ. Sez. lavoro, 15/12/2005, n. 27685 [rv. 586049]).

Nella specie è esclusa la volontà di interpretare autenticamente il prece-dente accordo del 2008, come chiariscono le parti che, infatti, imputano ad un fatto diverso e sopravvenuto, le progressioni economiche indette nel 2010, adducendo la pretesa necessità di coordinare le due, sostanzialmente e cronologicamente diverse, fattispecie del passaggio di area,

giustificato dalla particolare situazione dell'area A (ora area I), descritta in atti ed alle progressioni economiche valide per tutti i dipendenti.

Ed infatti, in calce a tale accordo, si legge la nota a verbale della UILPA che dichiara di sottoscrivere l'accordo "considerandolo idoneo a regolare la posizione di tutti i lavoratori della ex area A, precisando che comunque lo stesso non incide sul diritto dei lavoratori vincitori del ricorso al TAR del Lazio nonché degli altri lavoratori che intendano agire in giudizio a vedersi riconoscere l'integrale anzianità, ai fini giuridici ed economici, del termine stabilito negli accordi originari dell'8 febbraio 2008 e del 14 luglio 2009".

Oltretutto, l'accordo integrativo del 30 maggio 2011 per il passaggio del personale dalla I alla II area, in base a quanto riportato nell'accordo dell'8 febbraio 2008, dallo stesso richiamato, che rimandava a successivi atti organizzativi solo per l'indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle progressioni, vale a dire, per la definizione del sistema di valutazione del personale partecipante alla progressione e dell'iter che avrebbe dovuto seguire il relativo procedimento, non avrebbe dovuto né potuto modificare la decorrenza dell'inquadramento già concordata.

Si sottolinea, inoltre, che la copertura finanziaria necessaria per il passaggio dall'area I all'area II è stata addirittura inferiore a quella per il passaggio tra le fasce.

Ed infatti, si legge testualmente nell'accordo del 30 maggio 2011 che "l'importo a suo tempo stanziato dai relativi accordi per la progressione tra le aree è inferiore a quello successivamente stanziato per le sopra indicate progressioni nelle fasce e che pertanto l'ottemperanza alla sentenza non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Amministrazione".

Si evidenzia, comunque, che il Ministero nelle proprie difese in primo grado non ha mai sostenuto che il riconoscimento della decorrenza giuridica nell'area II, F1, a partire dal 1° ottobre 2007 avrebbe comportato per l'amministrazione oneri aggiuntivi. Al contrario l'amministrazione nella propria memoria difensiva (V. p. 4) ha confermato che "il costo delle due procedure è praticamente identico".

Oltretutto nelle domande svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed accolte dal Tribunale veniva chiesto esclusivamente il riconoscimento del "diritto della ricorrente a vedersi inquadrata ad ogni effetto giuridico, nell'area seconda, fascia retributiva F1 a partire dal 1° 10.2007", senza alcuna pretesa di differenze retributive.

Per quanto sopra, appare evidente che la sentenza in questa sede impugnata dal MIT ha legittimamente riconosciuto a parte appellata non tanto il diritto alla corretta retrodatazione del proprio inquadramento giuridico nell'area II, F1, a partire dal 1° ottobre 2007 ed il conseguente diritto di partecipare alle procedure selettive per le progressioni economiche per l'anno 2010 per il passaggio nella posizione economica F2 della medesima area, bensì il risarcimento del danno consistente nelle differenze retributive conseguenti al comportamento datoriale".

IV) Controinteressati:

I candidati collocatisi ai primi 35 posti della graduatoria relativa al passaggio da F1 a F2 dell'Area II – addetto tecnico – anno 2010 (prot. Mit. 542 del 3.10.2012 e prot. 32867 del 4.10.12) i cui nominativi si riportano di seguito:

BONACCORSI Palmira, LAUDADIO Raffaella, CARRIERO Gaetano, FURLANI Tiziana, RICCI Manuela, GIOVANNINI Giuseppe, TRATNIK Vojko, PETRANTONI Gabriella, FORENZA Maria Luigia, BRESSAN Giuseppe, DI CESARE Piero, VIANELLO Oscar, COCCO, Giambattista, MURA Maria, BARDI Raffaele, ALVARES Francesco, LANZA Ondino, BOETI Luciana, MARZIALI Piero, LEPARULO Annalisa, TRIFONE Giuliano, MONGELLI Marco, TRIFOLLIO Rimedio, FERRARO Luigi, DE TRANE Donato, MARCHIOTTO Severino, FORTUNA Nazzareno, PIRAMIDE Salvatore, MEDICI Ferdinando, DI DOMENICO Annapina, GRIECO Rosetta, ALESSI Francesco, PASQUALI Pietro, SINI Dominga e MARTORANO Laura.

V) Lo svolgimento del procedimento giudiziario potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso.

VI) Il presente avviso è reso in osservanza al Decreto n. 5507/2023 del 20.07.23, emesso dal Tar Lazio con il quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27 co. 2 e 49 c.p.a. sul sito web dell'amministrazione.

VII) Copia del testo integrale del ricorso in riassunzione e del Decreto suindicato sono consultabili in allegato:

- Copia ricorso in riassunzione Piluso Donatella;
- Copia Decreto Tar Lazio n. 5507/23 del 20.07.23

Si fa presente che il Tar Lazio, richiamando l'ordinanza n. 836/19, ha inoltre espressamente statuito:

- Che l'amministrazione dovrà curare che nel suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza;
- Che la predetta notifica nei termini sopra specificati dovrà avvenire nel termine perentorio di **30 giorni decorrenti dal 20.07.23**;
- Che l'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente (per mezzo dello scrivente avvocato) un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la notifica;

- Che l'Amministrazione non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita.

Si resta in attesa di ricevere, a stretto giro l'attestazione dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati che dovrà essere depositata presso la segreteria della Seconda Sezione del Tar Lazio, a cura del sottoscritto, **entro il successivo termine di 10 giorni decorrenti dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami.**

Roma, lì 21/07/2023

Avv. Sergio Galleano

